

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 175

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FORCIERI, AYALA, BARATELLA, BASSO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BETTONI, BONAVITA, BRUNALE, CALVI, CAVALLARO, CHIUSOLI, COLETTI, DENTAMARO, DETTORI, DI GIROLAMO, FABRIS, FALOMI, GRUOSSO, LIGUORI, MACONI, MARITATI, MASCIONI, MONTALBANO, PAGANO, PASCARELLA, PASQUINI, PETERLINI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI, ROTONDO, STANISCI, VERALDI, VICINI, VISERTA COSTANTINI, VIVIANI, ZANCAN, CREMA, MANZELLA, TOIA, BRUTTI Paolo, MONTAGNINO, BEDIN, GIOVANELLI, DONATI, IOVENE e MUZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001

Modifica della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ha avuto il grande merito di far in parte recuperare al nostro paese il grande ritardo da esso accumulato sul piano della difesa dei diritti dei disabili. L'eliminazione delle barriere architettoniche è, infatti, obiettivo di civiltà che, lentamente, ma costantemente, dev'essere perseguito, anche grazie alle possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, affinché la nostra società, eliminando ogni forma di impedimento a compiere le azioni della vita quotidiana, rimuova le discriminazioni a danno di chi ha la sfortuna di essere portatore di un *handicap*, offrendo pari opportunità a tutti i cittadini. Proprio per questo si rende opportuno colmare le lacune della legge, assicurando una maggior tutela alle situazioni di svantaggio. La citata legge n. 13 del 1989, infatti, se obbliga i costruttori di nuovi edifici a uniformarsi alle norme tecniche di eliminazione delle barriere architettoniche, è assai più debole nel perseguire il medesimo obiettivo per quanto riguarda gli edifici costruiti secondo i vecchi criteri che non prendevano in alcuna considerazione

gli interessi dei disabili. È evidente che si tratta di una tutela ancora molto parziale e rimessa alle possibilità socio-economiche degli interessati. Per venire incontro alle esigenze di questi ultimi, pertanto, si propone quanto meno di attenuare l'obbligo di rispetto delle distanze nell'edificazione di manufatti in fondi finitimi: in alcuni casi, il rispetto di tali distanze, pur da mantenere come principio generale in ossequio alla tutela della proprietà privata, rende assolutamente impossibile la rimozione delle barriere architettoniche. Si ritiene, allora, che in tal caso, tra l'interesse del disabile e quello del proprietario del fondo finitimo, l'ordinamento debba riconoscere prevalente e accordare maggior tutela al primo, consentendo di derogare alle distanze il cui rispetto è prescritto dal codice civile o dai più gravosi regolamenti locali. L'interessato potrà rivolgere al sindaco un'istanza per chiedere di essere autorizzato ugualmente alla realizzazione delle opere, ma spetterà al sindaco concedere tale autorizzazione, previa verifica della effettiva fondatezza della richiesta, specificando altresì a quali obblighi l'esecutore dell'opera dovrà da parte sua attenersi per ridurre in modo equo gli svantaggi per il titolare del fondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei casi in cui l'osservanza dell'obbligo di cui al comma 2 rendesse impossibile la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2, il sindaco può, su istanza dell'interessato, autorizzare la realizzazione delle opere anche in deroga ai limiti previsti dagli articoli 873 e 907 del codice civile o da regolamenti locali; l'autorizzazione del sindaco indica le distanze, i termini e le prescrizioni tecniche che l'esecutore dell'opera deve osservare».

